




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2212

Gestione pubblica delle acque, disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento

(Nuovo testo)

N. 89 – 23 marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2212

Gestione pubblica delle acque, disposizioni per la
ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al
Governo per l'adozione di tributi destinati al suo
finanziamento

(Nuovo testo)

N. 89 – 23 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2212

Titolo breve: **Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento**

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VIII Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Manfredi

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla VIII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 5	- 3 -
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	- 3 -
ARTICOLO 6	- 7 -
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	- 7 -
ARTICOLO 7	- 9 -
DIRITTO ALL'ACQUA, MOROSITÀ INCOLPEVOLE E RISPARMIO IDRICO.....	- 9 -
ARTICOLO 9	- 11 -
INCENTIVO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER IL RICORSO ALL'ACQUA POTABILE A FAVORE DEI CLIENTI.....	- 11 -
ARTICOLO 11	- 11 -
GOVERNO PARTECIPATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	- 11 -
ARTICOLO 12	- 12 -
FONDO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	- 12 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (VIII Commissione Ambiente), reca principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 5

Principi generali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico

Le norme individuano i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, con l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale (articolo 1).

Tra i principi generali del provvedimento, viene, in particolare, previsto che:

- L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani¹ (articolo 2, comma 1);
- L'acqua è un bene comune e tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza e solidarietà, responsabilità e sostenibilità (articolo 2, comma 2);
- Perogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale come definito all'articolo 9 (*rectius*: articolo 7) (articolo 2, comma 3);
- L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Questo, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa (articolo 2, comma 4, lett. *b*);

¹ Come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.

- l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione per il consumo umano², e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso (articolo 2, comma 4.1);
- per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia (articolo 2, comma 4.2).

Con riguardo ai principi relativi alla tutela e alla pianificazione viene, altresì, disposto che:

- i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 63 del D.lgs. n. 152/2006 si provvede all'istituzione, in ciascun distretto idrografico, di un'Autorità di bacino distrettuale (articolo 3, comma 1).

L'art. 54, comma 1, lett. f) del Codice dell'ambiente definisce distretto idrografico un'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. L'art. 64 del Codice dell'ambiente ripartisce l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in distretti idrografici specificamente individuati dalla medesima disposizione. L'art. 63, del Codice prevede, altresì, l'istituzione di Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico;

- l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ai sensi dall'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006 (articolo 3, comma 2).

La disposizione richiamata definisce le modalità di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, prevedendo, tra l'altro, che questo venga fissato su ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni. Per ogni ATO la regione individua, con propria legge, un ente di Governo dell'ATO (EGATO) al quale sono affidati tutti i compiti in materia di gestione dei servizi idrici, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all'ente di governo regionale;

- l'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un *data-base* geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati (articolo 3, comma 5).

² Di cui al comma 4.

Il Governo, viene, altresì delegato ad adottare³ un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda (articolo 3, comma 4).

Ai fini dell'esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi, è previsto il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *hhh*), della legge n. 11/2006⁴, nonché dell'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, ad indire una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui si tratta, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.

Con riguardo ai principi relativi alla gestione del servizio idrico⁵, viene previsto che il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Vengono, altresì, disciplinate le modalità di affidamento del medesimo servizio⁶ prevedendo, tra l'altro, che l'ente di governo d'ambito (EGATO) provveda periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito⁷ nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito *web* istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni (articolo 4). Viene inoltre modificato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, che attualmente prevede la possibilità di affidamento diretto in

³ Entro il 31 dicembre 2016.

⁴ L'art. 1, comma 1, lettera *bbb*), della legge n. 11/2006, ai fini dell'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 1, della medesima legge, prevede, tra gli altri, la disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della [direttiva 2014/23/UE](#), nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta [direttiva 2014/23/UE](#), e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

⁵ Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'art. 12 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini.

⁶ A tal fine si fa rinvio all'applicazione dell'art. 149-*bis* del Codice dell'ambiente, come modificato dal comma 3, del medesimo art. 4.

⁷ Di cui all'articolo 149 del Codice dell'ambiente.

favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. La nuova formulazione, indicata dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede che l'affidamento sia in via prioritaria disposto in favore delle predette società, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Il Ministero dell'ambiente⁸ esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale, mentre l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ed assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome e delle autorità di bacino distrettuale. Tali dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività⁹ in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data* (articolo 5).

Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma che talune attività previste in capo a soggetti pubblici dalle disposizioni in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla:

- realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati in cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione (art. 3, comma 5);
- verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione (articolo 4);
- costituzione presso l'AEEGSI di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato (articolo 5).

⁸ Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito DPCM 20 luglio 2012, recante individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del DL n. 201/2011.

⁹ Secondo le modalità e le garanzie previste dal D.lgs. n. 195/2005.

Per quanto attiene alle altre disposizioni, si rileva che queste enunciano finalità e principi generali, la cui portata non appare prefigurabile sul piano finanziario, in mancanza di indicazioni riguardo alle specifiche modalità applicative.

Si fa riferimento ad esempio all'articolo 2, relativo all'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale di acqua (per il quale si rinvia alle considerazioni espresse con riferimento all'articolo 7) nonché alla delega di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, delega peraltro non corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

Tanto premesso appare utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai potenziali riflessi finanziari dei principi enunciati dalle norme in esame.

Quanto ai profili organizzativi e al riparto di competenze – che appaiono in linea di principio non innovare sostanzialmente quelli previsti dalla vigente normativa – andrebbe acquisita una conferma circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili.

ARTICOLO 6

Finanziamento del servizio idrico integrato

La norma dispone che il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del Codice dell'ambiente, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche di cui all'art. 7, comma 6, del DL n. 133/2014 e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale (comma 1).

L'art. 7, comma 6, del DL n. 133/2014 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziare dalla delibera del CIPE 30 aprile 2012, n. 60/2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il suddetto Fondo concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche¹⁰ unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche¹¹. Il DPCM di cui all'art. 58, comma 2, della legge n. 221/2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del Fondo di garanzia, stabilisce, altresì, l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'art. 58, comma 1, della legge n. 221/2015 (comma 3).

L'art. 58, comma 1, della legge n. 221/2015 ha istituito, a decorrere dal 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'UE e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'AEEGSI nel rispetto della normativa vigente (comma 1). Viene demandato ad un DPCM la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili (comma 2).

I finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. *b*), del DL n. 269/2003, e finalizzati ad investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale¹², per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato (comma 4).

Viene altresì previsto¹³ che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla Parte Terza del Codice dell'ambiente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche di cui all'art. 7, comma 6, del DL n. 133/2014 (comma 5).

L'art. 136, del Codice dell'ambiente, nel testo vigente, prevede che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del decreto stesso sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di

¹⁰ Infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio.

¹¹ Di cui all'art. 58, comma 1, della legge n. 221/2015.

¹² Ai sensi dell'art. 149-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del codice dell'ambiente.

¹³ Sostituendo l'art. 136, del Codice dell'ambiente.

riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Al riguardo, per quanto attiene alla previsione di "livelli essenziali del servizio idrico integrato" da rispettare su tutto il territorio nazionale, si rileva che la norma non rinvia espressamente ad una procedura per la definizione dei predetti livelli, che possa, tra l'altro, garantire l'individuazione dei medesimi nell'ambito delle risorse disponibili e di quelle assicurate dal gettito tariffario. Non appare inoltre chiaro il coordinamento delle previsioni in esame rispetto al diritto all'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero di acqua, come disciplinato ai sensi del successivo articolo 7, la cui definizione potrebbe in linea di principio condizionare l'individuazione dei predetti livelli essenziali nonché l'entità delle risorse necessarie per la loro applicazione.

In ordine a tali profili appare necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere eventuali effetti per la finanza pubblica.

In merito al comma 5 (che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni), pur considerando che si tratta di entrate di carattere eventuale, andrebbero acquisite valutazioni circa le implicazioni per la finanza regionale.

Infine appaiono necessari chiarimenti riguardo agli effettivi limiti temporali e di importo della garanzia ultima dello Stato finalizzata all'accelerazione degli investimenti nel servizio idrico integrato, che il comma 3 prevede per il periodo transitorio, rinviando in proposito ad un DPCM.

ARTICOLO 7

Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico

La norma prevede che venga assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali - garantita anche in caso di morosità – individuata, fino a 50 litri giornalieri per persona, mediante rinvio ad apposito DPCM. L'AEEGSI,

nella predisposizione¹⁴ del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo (comma 1). Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale, l'AEEGSI, nella definizione delle procedure per la morosità¹⁵ stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 2).

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede che venga assicurato, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con DPCM, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona. La disposizione prevede a tal fine che la predisposizione dei livelli tariffari per l'erogazione del servizio idrico integrato sia effettuata in modo da assicurare un'adeguata compensazione dei costi del servizio per mezzo, tra l'altro, dell'applicazione del criterio di progressività (a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero) nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

In proposito appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettiva possibilità di assicurare nell'ambito del gettito tariffario una adeguata compensazione dei costi del servizio, tenuto conto dei vincoli relativi al rispetto dei diritti riferiti al quantitativo minimo giornaliero, come disciplinati dall'articolo in esame, nonché della necessità di garantire la copertura dei livelli essenziali nell'erogazione del servizio di cui al precedente articolo 6. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. d), del DL n. 70/2011, n. 70 e dell'art. 21, comma 19, del DL n. 201/2011.

¹⁵ Di cui al comma 2 dell'art. 61 della legge n. 221/2015.

ARTICOLO 9

Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti

La norma prevede che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivino gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 11

Governo partecipativo del servizio idrico integrato

La norma prevede che gli enti locali adottino forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Viene demandata alle regioni la definizione¹⁶ delle forme e delle modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato (comma 2). Viene, altresì, previsto l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale degli Enti di governo dell'ATO (EGATO) dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, con relativi allegati¹⁷. Inoltre, i soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame (comma 3).

Al riguardo, quanto alle disposizioni che prevedono forme di democrazia partecipativa (comma 2), appaiono opportune precisazioni in merito alle relative modalità applicative, al

¹⁶ Attraverso l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di normative di indirizzo.

¹⁷ In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013.

fine di confermarne la neutralità finanziaria. Con riguardo agli obblighi di pubblicità previsti (comma 3) in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici, di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa) appare opportuno che sia confermata l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di adempiere a tali obblighi senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 12

Fondo nazionale di solidarietà internazionale

La norma, modificando i commi 1284 e 1284-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede l'istituzione presso il MAECI di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (comma 1, lett. a).

Il Fondo subentra ad un Fondo con finalità analoghe, operante, ai sensi del vigente testo del comma 1284 della legge 296 del 2006, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, per il finanziamento di progetti nazionali ed internazionali atti a garantire il maggior accesso alle risorse idriche. Tale Fondo, ai sensi del comma 1284-*ter*, è alimentato da un decimo delle entrate derivanti da un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Si segnala in proposito che, con sentenza n. 168 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del citato comma 1284 nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo siano indicate con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con il ministro degli Affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, anziché d'intesa con la Conferenza medesima.

La norma¹⁸ prevede, inoltre, che il Fondo venga alimentato da un decimo delle entrate derivanti da un contributo di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale (anziché 0,5 centesimi come previsto dal vigente testo del citato comma 1284) o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico (comma 1, lett. b).

Viene, infine, istituito, introducendo un comma 1284-*quater* all'art. 1 della citata legge n. 296, un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura

¹⁸ Modificando il comma 1284-*ter*, della legge n. 296/2006.

dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati¹⁹ al summenzionato Fondo. Le risorse del Fondo sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale²⁰.

Al riguardo, andrebbero preliminarmente acquisite informazioni in merito all'effettiva applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1284 e seguenti della legge finanziaria 2007 anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale. Nell'ambito di tali chiarimenti, andrebbe altresì valutata l'idoneità dei meccanismi di applicazione del contributo che dovrà alimentare il Fondo istituito presso il ministero degli affari esteri. Si evidenzia inoltre che la norma istituisce un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata senza rinviare ad un'apposita disciplina per la definizione dei relativi aspetti applicativi. Anche a tal proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

¹⁹ Entro il 31 dicembre di ogni anno.

²⁰ Secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge n.125/2014 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra MAECI e l'Agenzia.